

Le novità della legge di bilancio presentate ieri ai sindacati dei commercialisti

Il regime per cassa corretto

Modifiche alle perdite. Fattura elettronica graduale

DI CRISTINA BARTELLI

Le correzioni al regime per cassa in legge di bilancio. Gli aggiustamenti al riparto delle perdite, disciplina che non pochi problemi sta creando alle imprese dall'approvazione delle nuove norme un anno fa, saranno imbarcati nel decreto collegato alla legge di bilancio in corso di preparazione. Nella stessa legge potrà trovare spazio anche la riscrittura del calendario fiscale, mentre gli studi di settore saranno mantenuti in vita ancora per tutto il 2017 per lasciare il passo agli indicatori di affidabilità economica a partire dal 2018. Confermato un avvio graduale della fatturazione elettronica tra privati, con la facoltatività mantenuta per il 2018. Tolleranza infine per gli invii da spesometro fuori tempo massimo, per cui l'amministrazione sta ragionando di non applicare sanzioni. Sono queste alcune delle anticipazioni che i sindacati dei commercialisti hanno ricevuto ieri durante l'incontro

al ministero dell'economia con il viceministro, **Luigi Casero** e il direttore dell'agenzia delle entrate, **Ernesto Maria Ruffini**.

Per conto loro, **Adc, Aidc, Anc, Andoc, Unagraco, Ungdec e Unico** spiegano in una nota di aver messo sul tavolo un documento con alcune proposte «che hanno per obiettivo modifiche della normativa che non influiscano sul gettito erariale ma che, se attuate, saranno in grado di apportare beneficio all'intero sistema fiscale, anche attraverso il rilancio e la riqualificazione dello Statuto dei diritti del contribuente». Le associazioni hanno avuto poi modo di manifestare ai rappresentanti dell'amministrazione finanziaria il disagio dei professionisti, in particolare sulle criticità riscontrate in questi giorni nell'invio dello spesometro e l'urgenza di addivenire, sul tema, a una soluzione, il più presto possibile. Obiettivo del coordinamento è quello di ottenere, «attraverso un'interlocuzione continua e coordinata in sede di tavolo

tecnico, una organica revisione e riduzione delle scadenze fiscali». «L'incontro è stato improntato ad una condivisione di obiettivi fattuali comuni» evidenziano i professionisti nella nota.

In particolare hanno trovato aperture da parte dell'amministrazione la revisione del sistema sanzionatorio degli adempimenti introdotti, a fronte di errori formali o di anomalie di sistema, come nel caso dei problemi riscontrati in questi giorni con l'invio di dati e fatture (si veda altro articolo a pag. 27).

Le modifiche al regime per cassa, più volte annunciate e promesse ma mai attuate per problemi nella tenuta del gettito tentano dunque la strada del collegato fiscale alla legge di bilancio, accanto a misure annunciate lunedì a Milano dal sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri **Maria Elena Boschi** (si veda *ItaliaOggi* di ieri), come l'estensione dello split payment a nuove categorie.

© Riproduzione riservata

Senza la notizia di scarto alla denuncia basta l'invio

È valida a tutti gli effetti la dichiarazione dei redditi trasmessa telematicamente ma non ricevuta se il fisco non ha comunicato lo scarto del documento all'intermediario incaricato dal contribuente. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con ordinanza 21409 del 15/9/2017, ha respinto il ricorso delle Entrate. Inutili tutti i motivi di ricorso presentati dalla difesa erariale al Palazzaccio: infatti per gli Ermellini era determinante il fatto che la società avesse provato la regolare trasmissione telematica a opera di un intermediario autorizzato e che invece l'amministrazione finanziaria non aveva dimostrato in quale data lo scarto era stato comunicato. Di nessun rilievo per Piazza Cavour le obiezioni circa le corresponsabilità fra Caf e contribuente. La Cassazione ha infatti dichiarato inammissibili tutti i motivi spiegando che quella dell'attribuibilità alla società contribuente, piuttosto che all'amministrazione finanziaria, dell'errore commesso dall'intermediario della prima, non costituisce ratio decidendi dell'impugnata sentenza, fondata unicamente sul mancato adempimento dell'amministrazione finanziaria all'onere di provare «in quale data ha comunicato lo «scarto» del file della dichiarazione trasmessa» telematicamente dalla società contribuente. La cartella di pagamento con la quale l'ufficio chiedeva le maggiori imposte alla società è stata ora definitivamente annullata in sede di legittimità. L'errore formale è costato al fisco il recupero dei tributi.

Debora Alberici

informazione commerciale

NUOVA PUBBLICAZIONE SUPSI

LO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI FISCALI

Commentario a cura di Giovanni Molo/Lars Schlichting/Samuele Vorpe



Il 1° gennaio di quest'anno sono entrate in vigore in Svizzera le basi giuridiche di diritto internazionale e di diritto interno che introducono due nuove forme di assistenza amministrativa in materia fiscale: lo scambio automatico e lo scambio spontaneo di informazioni. Contemporaneamente, è stato introdotto un nuovo regime per l'assistenza amministrativa. Se, dopo la svolta del Consiglio federale nel 2009 in cui era stato adottato il Modello dell'OCSE relativo allo scambio di assistenza su richiesta, il cambiamento di paradigma nella politica fiscale internazionale era avvenuto in un quadro bilaterale di collaborazione internazionale tra la Svizzera, da un lato, e singoli Stati contraenti, dall'altro, con il 1° gennaio di quest'anno è stato introdotto un regime multilaterale di assistenza amministrativa, che tocca le tre forme di scambio delle informazioni: su richiesta, in forma automatica e in maniera spontanea. Il Commentario della SUPSI si concentra sullo scambio automatico delle informazioni. Poiché, tuttavia, le tre forme di assistenza internazionale devono essere considerate in maniera integrata, trattandosi di tre strumenti complementari di collaborazione internazionale in materia fiscale, si è voluto approfondire anche, con riferimento alle disposizioni pertinenti, le altre due forme di scambio delle informazioni. Il Commentario esamina le disposizioni più importanti della Convenzione multilaterale sull'assistenza amministrativa. Quest'ultima riveste una funzione di convenzione di base, o di convenzione madre, definendo i presupposti ed il campo di applicazione materiale, personale e temporale dell'assistenza su domanda e dello scambio spontaneo, e costituendo il fondamento giuridico per l'implementazione dell'Accordo dell'OCSE sullo scambio automatico di informazioni. Le disposizioni di questo Accordo sono oggetto di un commento individuale, unitamente a quelle dello *standard* comune di comunicazione, che fondano i nuovi oneri di diligenza delle istituzioni finanziarie, introdotti con lo scambio automatico. Una base materiale distinta e speciale per l'applicazione dello scambio automatico con i Paesi membri dell'UE è l'accordo in proposito tra Svizzera ed UE, le cui disposizioni sono oggetto nel Commentario di puntuale raffronto con le analoghe disposizioni degli strumenti dell'OCSE, in modo tale da poterne evidenziare similitudini e differenze. Vengono, inoltre, commentate tutte le disposizioni della legge interna di esecuzione degli strumenti internazionali sullo scambio automatico delle

informazioni, ovvero della Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Infine, per poter consentire un confronto con il meccanismo di funzionamento dello scambio di informazioni in seno all'UE, vengono commentate le disposizioni della Direttiva che sancisce tale forma di assistenza, nelle sue diverse declinazioni, nei rapporti tra i Paesi membri. Il Commentario consente quindi di fare luce sia sui nuovi doveri di diligenza e comunicazione degli istituti finanziari in applicazione dello scambio automatico, sia sulla posizione dei soggetti toccati da tale forma di assistenza amministrativa, approfondendo i loro diritti procedurali ed il loro diritto alla protezione dei dati.

È possibile acquistare il Commentario presso il Centro di competenze tributarie della SUPSI (email: diritto.tributario@supsi.ch, tel.: +41(0)58.666.61.75 www.supsi.ch/fisco).